FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI ESTERI: EFFETTI E DOCUMENTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa
Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA
Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 - fax 030.2537695
C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578
Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1
web: www.bccbrescia.it mail: info@creditocooperativodibrescia.it
PEC: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio consente al correntista di riscuotere, contro consegna di effetti (cambiali o titoli similari) o determinati documenti, un importo dovuto dal compratore.
L'importo degli effetti e dei documenti sarà accreditato sul conto corrente ad incasso avvenuto.
L'esecuzione degli incassi è regolamentata dalle "Norme uniformi relative agli incassi, NUI" emanate dalla Camere di Commercio Internazionale con sede a Parigi ed accettate dalle banche. Per quanto riguarda la legislazione relativa al conferimento di ordini sono pure determinanti gli articoli del Codice Civile relativi al mandato. Nell'esecuzione dell'ordine di incasso le responsabilità delle banche si limitano all'inoltro ed alla consegna dei documenti senza assumere alcun impegno a pagare qualora il trassato non adempiesse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti.

1- INCASSI DOCUMENTARI
Le operazioni relative agli incassi documentari rientrano fra i servizi che la Banca presta alla clientela nella sua attività di intermediazione; esse traggono origine da un incarico dato dal cliente e dal conseguente contratto di mandato (art. 1703 C.C.) con il quale la banca si impegna a svolgere per conto dello stesso uno o più atti giuridici .
A seconda della prestazione che il debitore deve effettuare per ritirare i documenti, l'incasso contro documenti può assumere l'aspetto di:

- *Documenti contro pagamento* (documents against payment – D/P): i documenti potranno essere rilasciati solo contro pagamento;
- *Documenti contro accettazione* (documents against acceptance - D/A): l'ordinante richiede alla sua banca che i documenti vengano rilasciati contro accettazione di una tratta da parte del trassato.

Le operazioni di cui sopra, Incassi di Effetti e Documenti sull'estero, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore

L'incasso documentario import consiste in una forma di incasso in base al quale la Banca riceve dal venditore mandato di incassare l'importo della fornitura contro consegna dei documenti commerciali/finanziari (fatture,documenti di trasporto, effetti, etc …) rappresentativi delle merci.

L'incasso documentario export consiste in una forma di incasso in base al quale la Banca riceve, dalla banca corrispondente del compratore ovvero dal compratore stesso, mandato di pagare al venditore l'importo della fornitura solo contro ricezione dei documenti commerciali/finanziari (fatture, documenti di trasporto, effetti, etc …) rappresentativi delle merci.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente che:
• il venditore non è certo che la sua controparte ritiri i documenti e pertanto corre il rischio di dover prendere provvedimenti in merito alla merce, nel caso che quest'ultima rimanga giacente per inadempienza della controparte;
• in caso di incasso semplice di fronte al rischio di insolvenza del compratore (ricevute insolute, effetti protestati) la banca corrispondente non ha l'impegno di eseguire il pagamento.

2- INCASSI ELETTRONICI

SERVIZIO IEF (Intercambi d'Efectos)
Caratteristiche (struttura e funzione economica)
Il servizio di I.E.F. viene messo a disposizione di nostra clientela esportatrice in Spagna, per il tramite di nostre

corrispondenti, ed ha per oggetto il regolamento di loro crediti nei confronti di controparti importatrici.
Nella pratica le I.E.F. vengono "prodotte" dalla banca estera sulla base di presentazioni effettuate dal cliente alla nostra Banca che possono essere costituite da fatture cartacee, tabulati, dischetti magnetici, dati trasmessi elettronicamente dai quali desumere i dati necessari (trassato, coordinate bancarie, importo, scadenza, etc.). In pratica anche se genericamente si parla di dopo incasso, il ricavo viene riconosciuto, alla scadenza della ricevuta, al cedente, salvo buon fine.
Il cliente da mandato, alla Banca, per consentire l'emissione, in Spagna, da parte delle suddette corrispondenti, delle I.E.F. che permettano di procedere all'incasso dei crediti vantati mediante la loro consegna contro pagamento da parte del trassato.
Per l'attivazione del servizio è necessaria una autorizzazione permanente del debitore spagnolo alla sua banca per l'addebito diretto del suo conto delle ricevute emesse dal creditore che, a sua volta, ha ricevuto l'accordo scritto del debitore per il pagamento delle future fatture.

Principali rischi tipici (generici e specifici)
Per quanto attiene al profilo di rischio afferente il pagamento delle ricevute da parte del trassato si fa presente che non vi è nessuna garanzia che il debitore effettui il pagamento. L'importo riconosciuto alla scadenza delle varie ricevute è al salvo buon fine. Eventuali insoluti, più le spese, saranno addebitati con valuta data scadenza della ricevuta. Il mandante ha l'obbligo a rimborsare senza obiezioni al mandatario ogni effetto reso impagato, anche oltre i termini, nel caso in cui il relativo credito si dovesse rilevare inesistente

SERVIZIO LCR (Lettre de Change Relevè)
Caratteristiche (struttura e funzione economica)
Il servizio di LCR viene messo a disposizione di nostra clientela esportatrice in Francia, per il tramite di nostre corrispondenti, ed ha per oggetto il regolamento di loro crediti nei confronti di controparti importatrici.
Nella pratica le LCR vengono "prodotte" dalla banca estera sulla base di presentazioni effettuate dal cliente alla nostra Banca che possono essere costituite da fatture cartacee, accettazioni, tabulati, dischetti magnetici, dati trasmessi elettronicamente dai quali desumere i dati necessari (trassato, coordinate bancarie, importo, scadenza, etc.). In pratica anche se genericamente si parla di dopo incasso, il ricavo viene riconosciuto, alla scadenza della ricevuta, al cedente, salvo buon fine.
Il cliente da mandato, alla Banca, per consentire l'emissione, in Francia, da parte delle suddette corrispondenti, delle L.C.R. che permettano di procedere all'incasso dei crediti vantati mediante la loro consegna contro pagamento da parte del trassato.
Per l'attivazione del servizio è necessaria una preventiva informazione al debitore e la sottoscrizione di un mandato di incasso alla banca francese incaricata.

Principali rischi tipici (generici e specifici)
Per quanto attiene al profilo di rischio afferente il pagamento delle ricevute da parte del trassato si fa presente che non vi è nessuna garanzia che il debitore effettui il pagamento. L'importo riconosciuto alla scadenza delle varie ricevute è al salvo buon fine. Eventuali insoluti saranno comunicati entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza. Il mandante ha l'obbligo di rimborsare senza obiezioni al mandatario ogni effetto reso impagato, anche oltre i termini, nel caso in cui il relativo credito si dovesse rilevare inesistente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Per le operazioni regolate in conto corrente si rinvia ai relativi fogli informativi.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

INCASSO EFFETTI/DOCUMENTI (DA E PER L'ESTERO)	
Commissioni d'incasso	0,25% dell'importo (minimo € 15,49 - massimo € 31,00)
Commissioni d'intervento/servizio	0,15% dell'importo, minimo € 1,55
Spese	spese postali, DHL + spese reclamate altri istituti
Spese per rimesse import	€ 14,46
Spese per rimesse export	€ 10,33
Messaggistica Swift x richiesta Esiti/Emendamenti/Solleciti	€ 25,82
Tasso di cambio	cambio "durante" del giorno di esecuzione dell'operazione, pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla BCE nel giorno di esecuzione dell'operazione, con uno scarto in + o - fino ad un massimo dello 1,50%
EFFETTI/DOCUMENTI INSOLUTI (DA E PER L'ESTERO)	
Spese	€ 10,33 + spese postali + spese reclamate da altri istituti
INCASSO EFFETTI ELETTRONICI SU SPAGNA E FRANCIA (I.E.F. e L.C.R.)	

Spese incasso	€ 11,00 + spese reclamate da altri istituti
Valuta	7 gg. lavorativi data ricezione dell'incasso
Spese richiamo/insoluto	€ 10,33 + spese reclamate da altri istituti

ALTRO

Tasse, imposte e bolli	come da normativa vigente sia Italiana che estera

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticateTempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene alla data di efficacia del recesso.

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa
Ufficio Reclami
via Brescia, n.118 – 25075 – Nave – BS
Fax: 030.2537695
e-mail: ufficioreclami@bccbrescia.it
pec: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Assegni/Effetti al dopo incasso	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Ordinante (Principal	E' il venditore/esportatore che in veste di mandante affida alla sua banca l'operazione d'incasso. Dopo aver spedito la merce raccoglie i documenti relativi alla pratica d'incasso e li trasmette alla propria Banca trasmittente (mandataria) con l'ordine

	(mandato) di consegnarli a determinate condizioni
Banca trasmittente (Remitting bank)	E' la banca a cui l'ordinante ha affidato l'incasso, la quale, ricevuti i documenti, li trasmette alla banca presentatrice, nel rispetto delle istruzioni ricevute. In tal modo assume la posizione di mandataria, cioè di esecutrice del mandato ricevuto, E' tenuta ad eseguire il mandato con la diligenza del buon banchiere, come detto in premessa, operando in buona fede e con ragionevole cura (art. 9 N.U.I. 522). Con l'accettazione del mandato la banca è obbligata a rispondere a qualsiasi inadempienza ad essa imputabile
Banca presentatrice (Presenting Bank	E' la banca incaricata dell'incasso che presenta i documenti al trassato. E' tenuta a verificare immediatamente che i documenti ricevuti siano quelli elencati nell'ordine di incasso, senza obbligo di esame degli stessi. Notifica immediatamente al trassato l'avvenuto ricevimento.
Trassato (Drawee)	E' il compratore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso. Esso, per poter ottenere i documenti, deve effettuare una prestazione di pagamento, un'accettazione o rilasciare un impegno di pagamento a scadenza